



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
Savona

ORDINANZA n. 253 2017

“Gara sociale di pesca al calamaro”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

VISTA la propria Autorizzazione n. 448/2017 rilasciata in data 23/11/2017 al Sig. GUGLIELMI Giuseppe, presidente pro tempore dell'Associazione di promozione sportiva “La Bussola” di Loano e gli atti ivi richiamati;

VISTA la propria Ordinanza n. 02/2008 del 25/1/2008, disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;

RITENUTO NECESSARIO emanare un provvedimento interdittivo al fine di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli alla sicurezza della navigazione di unità eventualmente in transito e allo svolgimento della manifestazione in questione, nonché darne ampia diffusione alla summenzionata attività;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 14.30 e fino alle ore 20.00 del 25/11/2017 (data di riserva 9/12/2017), avrà luogo una gara di pesca denominata “Gara sociale di pesca al calamaro”, nella zona di mare compresa tra Capo Caprazoppa ed il confine del Comune di Pietra Ligure (SV), come meglio evidenziato dal prospetto cartografico allegato (ALL. 1), all'interno del campo di gara delimitato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche riferite al Datum WGS '84:

Punto	Latitudine ( $\phi$ )	Longitudine ( $\lambda$ )
A	44° 09' 00" N	008° 21' 00" E
B	44° 07' 00" N	008° 17' 00" E
C	44° 02' 00" N	008° 14' 00" E

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione del campo di gara.

Dalle ore 14.00 e fino alle ore 20.30 del 25/11/2017 (data di riserva il 9/12/2017), tutte le unità in transito nella zona di cui al “RENDE NOTO”, dovranno procedere a lento moto mantenendo una distanza minima di 100 metri dalle unità impegnate nella manifestazione sportiva.

Articolo 2 – Deroghe.

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali dell'ente di appartenenza;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero telefonico 1530 o via VHF.

I partecipanti dovranno attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite da questa Autorità marittima.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni.


I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 23/11/2017.

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 23/11/2017 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona



**Il Presidente  
Giuseppe Guglielmi**